



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 47 del 24/07/2023

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. PARZIALE MODIFICA RELATIVA ALLE DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventiquattro** del mese di **luglio** alle ore **22:08** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

| | |
|----------------------------|-----------------|
| MAURIZIO PAPI | Presente |
| ALESSIO AGARINI | Presente |
| MARCELLO TOVOLI | Presente |
| MARCO ELVIO MATAcera | Presente |
| LUCA CINGANELLI | Presente |
| GIOVANNI CIGNONI | Presente |
| DANIELA GALLETTI | Presente |
| GISELLA GUELFÌ | Assente |
| GUERRINO ROCCO | Assente |
| ENRICO TONIETTI | Presente |
| ANDREA SOLFORETTI | Presente |
| DANIELE ALESSANDRO PINOTTI | Assente |
| MICHELA SIMONI | Presente |

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 3

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dr. LORENZO ZOPPI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Geom. ALESSIO AGARINI, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 9 Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato; il responsabile del servizio finanziario dott. Vilmano Mazzei illustra il

provvedimento evidenziando che si tratta di modifiche che non hanno rilevanza fiscale; quindi procede alla lettura di tutti i punti oggetto della proposta di delibera.

Il Sindaco segnala la necessità di prevedere norme che richiedano il deposito di istanze precise che siano corredate da idonea documentazione tecnica.

Il consigliere Tonietti esprime il proprio parere favorevole relativamente all'introduzione di disposizioni utili per la tutela del decoro; tuttavia rileva che i provvedimenti di deroga non possono essere adottati dalla Giunta che, eventualmente, è competente per emanare semplici atti di indirizzo; a tale proposito, Tonietti chiede quali siano i criteri e quando sia possibile autorizzare le deroghe. Il Vice Sindaco replica che si tratta di casi assolutamente eccezionali e marginali che in passato, per esempio, si sono verificati in un'unica circostanza.

Per quanto concerne le concessioni in favore degli edicolanti, il consigliere Tonietti rileva che la quota del suolo pubblico da destinare alla vendita dei prodotti editoriali, a suo parere, dovrebbe essere superiore alla soglia minima prevista dal regolamento pari al 51%.

Il Sindaco e il Vice Sindaco chiedono di proporre un'altra percentuale, in ogni caso Tonietti non intende mettere in discussione il testo già esaminato dalla commissione consiliare competente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO CHE la Legge 160/2019, articolo 1, commi 816 – 847, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022*” ha istituito a decorrere dal 2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione di COSAP, ICP e qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dei regolamenti comunali;

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

CONSIDERATO che, il suddetto canone sostituisce le seguenti entrate:

- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- l'imposta sulla pubblicità;
- il diritto sulle pubbliche affissioni;
- il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;
- il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

DATO ATTO che il relativo Regolamento è stato approvato con atto del Consiglio Comunale n. 31 del 20/05/2021 e successivamente modificato con atto del Consiglio Comunale n. 70 del 02.09.2021;

PRESO ATTO delle proposte di modifica provenienti dall'Ufficio Edilizia Privata e dall'Ufficio di Polizia Municipale, tramite i funzionari responsabili pro tempore;

RITENUTO pertanto necessario provvedere ad una parziale modifica e integrazione del Regolamento per il canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria limitatamente ai sotto specificati articoli:

- Articolo 8 – Domanda di concessione per l'occupazione di suolo pubblico;
- Articolo 9 – Istruttoria e rilascio concessione;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributo comunali, non trova applicazione per gli atti

di natura non tributaria e che pertanto regolamenti e tariffe relativi ad entrate non tributarie non devono essere trasmessi al MEF, né pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

VISTI il parere di regolarità tecnica apposto dal Responsabile dell'Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata, nonché il parere tecnico del responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale;

RILEVATO che il presente provvedimento non risulta soggetto a parere di regolarità contabile in quanto non concernente modifiche riguardanti le entrate e le uscite di bilancio;

VISTO il Testo Unico Enti Locali 267/2000;

Con voti favorevoli n. 8 e n. 2 astenuti (Tonietti e Simoni), legalmente espressi,

DELIBERA

DI INTEGRARE E MODIFICARE il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 31 del 20/05/2021 e modificato con delibera del Consiglio Comunale n 70 del 2/09/2021 come di seguito riportato:

1) di integrare l'art. 8, comma 3, con l'introduzione della lettera f) che risulta così formulata;

“f) La domanda deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma. Alla domanda deve essere allegata una planimetria esplicitiva ai fini della determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si intende occupare. La planimetria deve indicare le esatte dimensioni della superficie richiesta. Detta superficie non dovrà superare la proiezione della larghezza del locale sul fronte esterno. Lo spazio richiesto deve risultare adiacente all'ingresso del locale. Dovrà, inoltre, essere prodotta documentazione fotografica relativa all'esterno del locale e degli spazi eventualmente già concessi per la verifica del buono stato di manutenzione di infissi e vetrine oltre a tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.”

2) di integrare l'art. 8, comma 3, con i commi 3 bis e 3 ter che così risultano formulati:

3 bis - *In Piazza Matteotti non verranno rilasciate nuove autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico permanente. Sarà consentito il solo subentro, a qualsiasi titolo, per i suoli rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento previa presentazione della domanda. I suoli pubblici temporanei verranno rilasciati alle sole attività già oggetto di rilascio nell'anno precedente e comunque nel rispetto delle regole previste in questo Regolamento.*

3 ter *L'area occupata non potrà essere antistante aperture, sia porte che finestre, (nella misura di 1 m a lato), che non siano di pertinenza dell'esercizio (salvo il nulla-osta dei proprietari confinanti e esistenza di equivalente accesso agevole);*

3) di sostituire il comma 5 come di seguito riportato:

La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'articolo 46 del DPR 445/2000 “Testo Unico sulla documentazione amministrativa” e successive modificazioni e integrazioni.

4) di integrare l'art. 8, comma 11, capoverso 1, nel seguente modo:

Le occupazioni permanenti, non possono superare la superficie interna al netto dei locali di servizio (bagni, cucine, magazzini, ecc.) destinati all'esercizio dell'attività, fatte salve le edicole e le occupazioni permanenti con posizionamento di arredi fissi rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento. Per le occupazioni di suolo relative alle attività di cui al precedente comma 10) lettera d) è necessario che il 51% della superficie concessa sia adibita alla vendita dei giornali (quotidiani, periodici, riviste, prodotti dell'editoria in genere) e che sia presentata apposita planimetria, riportante le dimensioni complessive oggetto di occupazione, da cui si evinca l'indicazione della zona destinata a tale percentuale. Le edicole che già sono in possesso di autorizzazione dovranno comunque uniformarsi e presentare tale planimetria su richiesta dell'Ufficio.

5) di integrare l'art. 8, comma 11, con i seguenti ulteriori commi:

11 bis. - *Le occupazioni temporanee per l'esercizio di attività, non possono superare la superficie interna al netto dei locali di servizio (bagni, cucine, magazzini, ecc) destinati all'esercizio dell'attività, non possono essere modificate le superfici richieste nel periodo Giugno/Settembre. Compatibilmente con esigenze di viabilità stradale e pedonale può essere concessa una deroga alla limitazione della superficie di suolo temporaneo da autorizzare con delibera di Giunta.*

11 ter - *Le occupazioni temporanee in aggiunta delle occupazioni di suolo permanente non possono superare il 50% della superficie autorizzata come permanente.*

11 quater - *Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere presentata ogni anno almeno 30 giorni prima della data di decorrenza dell'occupazione salvo casi d'urgenza.*

11 quinquies - *Negli anni successivi a quello del primo rilascio, solo nel caso in cui la richiesta di suolo pubblico temporaneo sia identica all'anno precedente per quanto riguarda la superficie da utilizzare e gli arredi da posizionare sul suolo, il richiedente potrà produrre la sola domanda in carta legale all'Amministrazione Comunale con indicazione dei nuovi periodi. Alla domanda dovrà allegarsi copia della concessione rilasciata l'anno precedente, copia delle ricevute di pagamento del CANONE di concessione riferite all'anno precedente ed inoltre specifica dichiarazione del Richiedente attestante che il suolo pubblico temporaneo richiesto verrà utilizzato per gli stessi scopi e con gli stessi arredi dell'anno precedente.*

11 sexies *Costituisce comunque causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni, di eventuali tributi locali dovuti ed /o entrate di qualsiasi natura dovute al comune concedente.*

6) di integrare l'art.9, comma 9, con l'inserimento del comma 9 – bis che risulta così formulato:

9 bis - *Nel caso in cui il procedimento amministrativo si concluda con un esito negativo, verrà emesso decreto di diniego della concessione per l'occupazione del suolo pubblico, con motivazione, previa comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della L. 241/90.*

E' motivo di diniego l'assenza di uno dei pareri degli Uffici competenti, il mancato rispetto dei requisiti presenti nel Regolamento ed eventuali pareri negativi emessi da parte dell'Amministrazione Comunale, che decide in merito all'arredo.

7) di sostituire il comma 21 dell'art. 9 con il seguente contenuto:

In tutte le concessioni rilasciate sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, gli eventuali arredi che si intende collocare su suolo pubblico, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

8) di inserire dopo il comma 21 dell'art. 9 i seguenti ulteriori commi

Comma 22) - La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

Comma 23) E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Comma 24) Il Comune per le concessioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Comma 25) Il Comune consente a tutte le attività commerciali l'uso gratuito di suolo pubblico nella misura massima complessiva inferiore a mq. 0,50 per il posizionamento di vasi in terracotta o in resina (anche colorata da concordare con l'Amministrazione). I vasi dovranno essere posizionati esclusivamente in stretta aderenza alla facciata dell'edificio e su i due lati della porta d'ingresso dell'attività stessa.

Comma 26) L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari. Le dette autorizzazioni, se di competenza comunale, sono acquisite d'ufficio.

Comma 27) Alla richiesta di concessione deve essere allegata la quietanza della tesoreria comunale o versamento su conto corrente postale attestante il versamento, a titolo di diritti di segreteria, delle somme di cui al seguente prospetto:

| AUTORIZZAZIONE RICHIESTA | DIRITTI DI SEGRETERIA |
|--------------------------|-----------------------|
| Occupazioni permanenti | 80,00 |
| Passi carrabili | 80,00 |
| Occupazioni temporanee | 30,00 |

9) DI DARE ATTO che gli altri articoli del Regolamento restano invariati;

10) DI ALLEGARE alla presente il Regolamento con le modifiche apportate dalla presente delibera;

11) DI DARE ATTO che il Regolamento, così come modificato, entra in vigore dalla data di esecutività del presente provvedimento;

12) DI DARE altresì atto che, per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;

13) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune, nonché all'albo on-line comunale;

E con separata votazione che ha dato il seguente risultato:

Presenti e votanti n. 10, favorevoli n. 8 e n. 2 astenuti (Tonietti e Simoni), delibera:

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 TUEL

Il Consiglio Comunale si scioglie alle ore 23:05.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Geom. ALESSIO AGARINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. LORENZO ZOPPI



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

Proposta N. 2023 / 958
RAGIONERIA

OGGETTO: REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. PARZIALE MODIFICA RELATIVA ALLE DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Li, 14/07/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VILMANO MAZZEI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

Proposta N. 2023 / 958
RAGIONERIA

OGGETTO: REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. PARZIALE MODIFICA RELATIVA ALLE DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Li, 18/07/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLO TOVOLI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

Proposta N. 2023 / 958
RAGIONERIA

OGGETTO: REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. PARZIALE MODIFICA RELATIVA ALLE DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Li, 18/07/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLO TOVOLI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Allegato alla proposta n. 958/2023

Oggetto: REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. PARZIALE MODIFICA RELATIVA ALLE DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI.

Si esprime parere NON APPOSTO in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

le modifiche oggetto della proposta di modifica al regolamento non riguardano aspetti tributari o, in ogni caso, correlati a variazioni di entrate o spese

Porto Azzurro, 18/07/2023

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
(VILMANO MAZZEI)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 47 del 24/07/2023

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al numero / a partire dal 27/07/2023 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 .

Porto Azzurro li, 27/07/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

ALESSANDRA PACINOTTI

Ufficio Segreteria

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Certificato di Esecutività

Delibera N. 47 del 24/07/2023

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

Oggetto: REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. PARZIALE MODIFICA RELATIVA ALLE DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI..

Si attesta che il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 27/07/2023 al 11/08/2023, e che sarà esecutivo in data 07/08/2023.

Porto Azzurro, 09/08/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ALESSANDRA PACINOTTI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)